



dott.ssa Graziella Parisi	Presidente relatore
dott.ssa Viviana Urso	Consigliere
dott.ssa Caterina Musumeci	Consigliere
ha emesso la seguente	

nella causa iscritta al n. 895/2023 R.G., promossa da  
FICARRA DAVIDE MARIA ROSARIO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ritenuto che il giudizio di primo grado si è svolto nel contraddittorio degli appartenenti alla graduatoria formatasi per le procedure di mobilità oggetto della domanda;

ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante nelle ultime note di trattazione scritta, con l'atto di appello viene richiesto di "accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio aggiuntivo, nella propria domanda di mobilità per il passaggio di ruolo nelle classi di concorso di posto comune A011e A012 e seguenti di 12 punti in più per il possesso del TITOLO ABILITANTE SISIS INDIRIZZO 4 LINGUISTICO oltre altri 9 punti per il possesso del diploma di specializzazione biennale sul sostegno", con conseguente condanna del Ministero alla rettifica della del punteggio della domanda di mobilità a.s. 2020/2021 e seguenti per il passaggio di ruolo per le classi di concorso di posto comune A011 e A012;

ritenuto che tale domanda di rettifica della graduatoria rende attuale ancora l'interesse alla partecipazione al giudizio dei soggetti inseriti in tale graduatoria

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti appartenenti alla graduatoria per le procedure di mobilità di cui sopra mediante pubblicazione nel sito del Ministero appellato ai sensi dell'art. 151 c.p.c. entro il termine di mesi uno dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia all'udienza interlocutoria del 27.2.2024, disponendo che essa sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con facoltà di opposizione, ex art. 127 *ter*, comma 2, cpc, a mezzo deposito telematico di apposita istanza entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione del presente provvedimento;

assegna alle parti termine perentorio per il deposito delle note di cui all'art. 127 *ter*, comma 1, cpc fino alla predetta data, con l'avvertimento che il mancato deposito di note comporta gli effetti previsti dal comma 4 del medesimo articolo;

avvisa i difensori che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 *ter* cpc, sopra indicato, è considerato data di udienza a tutti gli effetti e che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il provvedimento sarà adottato entro i trenta giorni successivi e depositato telematicamente;

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 12/12/2023.

Il Presidente

*dott.ssa Graziella Parisi*